

## IL PROCESSO NEL VICINO ORIENTE ANTICO

Francesco Lucrezi  
(Università di Salerno)

Il volume di Cristina Simonetti su *Il processo nel Vicino Oriente Antico* (Key Editore, Milano, 2024, prefazioni di Luigi Capogrossi Colognesi e Francesco Lucrezi) rappresenta una ricostruzione affascinante delle fonti processuali pervenuteci dalle civiltà della cd. Mezzaluna fertile, con ciò intendendo la vasta area territoriale che si estende dall'Asia Minore e dalla costa Siro-Palestinese a Ovest alla catena dei monti Zagros a Est, fino all'Armenia a Nord e al deserto arabico a Sud.

L'autrice esclude da tale spazio geografico – in ciò recependo una diffusa, sia pur non universale concezione - l'Egitto e l'Elam, pur giudicati “fortemente coinvolti nelle vicende del Vicino Oriente”, così come anche i regni di Giuda e Israele. Quanto alle delimitazioni cronologiche, l'arco temporale preso in considerazione va dalla fine del IV millennio a.C. (l'epoca in cui si crea per la prima volta un sistema di segni grafici con un corrispondente fonetico, ossia la cosiddetta scrittura) fino al 539 a.C., ossia la presa di Babilonia da parte di Ciro il Grande (con la parziale fine della cattività ebraica babilonese).

Ogni delimitazione spaziale e temporale, in qualsiasi tipo di ricerca, ovviamente, è sempre meramente convenzionale, ed è suggerita, più che dai contenuti dei materiali esaminati, da esigenze di ordine didattico e accademico, oltre che da comprensibili necessità di compartimentazione epistemologica. Quando, poi, si ha a che fare con un terreno di studio così sterminato – che abbraccia lingue, civiltà e culture tanto diverse le une dalle altre – il rispetto almeno di alcuni confini di fondo da non valicare si rivela indispensabile.

La delimitazione proposta dall'autrice, evidentemente, non può comunque essere considerata “restrittiva”, dal momento che abbraccia uno spazio cronologico e geografico di vastissima portata. E comunque, l'arcana idea dell'antico Oriente mediterraneo come “culla della civiltà” (“*ex Oriente lux*”) resta per definizione incomprimibile in alcuno steccato. Se, come ho più volte sostenuto, tale concetto (soprattutto nella sua sottocategoria dei cd. “diritti dell'antico Oriente mediterraneo”) è di dubbio fondamento scientifico (per l'estrema poliedricità e diversità dei suoi contenuti), resta comunque indubbia la sua forza di richiamo e di attrazione sul piano del mito, dell'archeologia, della linguistica. È su tale terreno che va studiata l'origine della scrittura, nonché del consolidamento di quei tre elementi che Ugo Foscolo, nei suoi *Sepolcri*, pose a fondamento dell'umana civiltà: “nozze, tribunali, are”.

I tre, com'è noto, non nascono insieme. La creazione del matrimonio e della famiglia è molto più antica della nascita del diritto, così come ancora più risalente è il senso del sacro, che affonda le sue origini nella remota antichità della prima età del fuoco. Ma sarà solo con la costruzione di civiltà urbane e stanziali – quelle, appunto, della Mezzaluna fertile – che gli uomini inizieranno a elaborare degli strumenti atti a risolvere le loro controversie in modo rituale e organizzato, superando l'arcana logica della mera autotutela, ossia della forza bruta individuale. Il diritto nasce quando anche il soggetto debole (il minore, l'anziano, la donna, il prigioniero, il nascituro, il disarmato...) potrà rivendicare una sua aspettativa e protezione, e potrà ottenerla da qualcuno che sarà tenuto ad accordargliela.

E, affinché tale rivendicazione possa essere effettiva, reale, c'è bisogno non solo che il suo fondamento sia comunemente riconosciuto, all'interno di una data società (o, almeno, da parte di chi in essa detiene posizioni di forza e di potere), ma anche che siano apprestati degli strumenti efficaci che ne permettano la concreta attuazione, e non da parte del solo soggetto rivendicante, e quindi prescindendo dalla sua forza fisica (individuale o di gruppo).

C'è bisogno di un soggetto terzo (umano o divino) che svolga due funzioni distinte, ma intrinsecamente collegate: giudicare se quella rivendicazione sia ‘giusta’, degna di tutela, e, in caso

affermativo, assicurare ad essa una soddisfazione forzata. Ossia, di un ‘processo’. Termine col quale, com’è noto, si indicano le procedure più varie e disparate, nelle quali non possono mai mancare, tuttavia, tali due elementi: un livello ‘conoscitivo’ (*cognitio*) e dichiarativo, ossia un accertamento (veridico o fallace, non importa) della presunta “verità dei fatti”, e poi uno ‘attuativo’ (*coercitio*), atto a realizzare, anche con la forza, ciò che si ritiene debba essere posto in essere.

Quanto tutto ciò abbia a che fare col concetto (sempre storicamente determinato, e quanto mai sfuggente, mutevole, opinabile) di ‘giustizia’, è un altro discorso. Quante volte, all’esito di un processo, si potrà dire “giustizia è fatta”? Quante persone (parti offese, responsabili, parenti delle vittime, condannati, assolti, pubblico...) potranno mai condividere una simile asserzione?

Ma la giustizia del processo prescinde da quella della sentenza. La sua giustizia esige innanzitutto, semplicemente, che esso esista, venga celebrato. Non a caso, tra i sette precetti cd. “noachidi”, ossia considerati valedoli non per il solo popolo mosaico, ma per tutte le genti della terra, uno solo ha un carattere positivo, non di diniego, ma di obbligo: “Istituire tribunali che giudichino secondo giustizia”.

La Torah, la Mishnah, i due Talmud e tante altre fonti ebraiche si dilungano sull’indicazione dei requisiti necessari affinché un tribunale possa essere ritenuto ‘giusto’, e non mancano, tra i vari testi, aporie e contraddizioni. Ma resta fermo, sempre e comunque, che il primo e irrinunciabile requisito della giustizia del processo è, semplicemente, quello di esserci, di esistere.

Nel mondo antico – non solo quello della Mezzaluna fertile – la pietra miliare dell’endiadi processo-giustizia ha indubbiamente un fondamento religioso. Ritenere che sia stato il semplice buon senso degli uomini a far reputare più ‘conveniente’ superare vendette private e faide familiari, facendoli optare per un ‘giusto’, ‘equo’ e ‘neutrale’ processo, significa non conoscere gli uomini, e attribuire loro un equilibrio e una razionalità che, ancora al giorno d’oggi, essi sembrano non conoscere. Figuriamoci quattro cinquemila anni fa!

È l’elemento sacro e poi religioso, che, a un certo punto, irrompe nella storia degli uomini. Sono gli dèi a pretendere che le contese non vengano più risolte soltanto a livello di autotutela, e secondo la legge del più forte. Stabilire come, quando, dove e perché ciò sia successo è una domanda che appartiene più all’antropologia e alla storia delle religioni anziché alla storia del diritto.

Simonetti indica, come un testo emblematico del riconoscimento del valore assiomatico e fondante del processo, vera e propria architrave basilare della civiltà umana, il celebre *incipit* dell’iscrizione della stele di basalto, custodita al Museo del Louvre, riprodotte parte del testo del cd. Codice di Hammurabi:

*“L’oppresso che abbia una contesa venga davanti alla mia statua ‘Re della giustizia’, legga la mia stele iscritta, ascolti le mie preziose parole. La mia stele gli chiarisca la sua contesa, veda la legge che lo riguarda, si distenda il suo cuore e dica: ‘Hammurapi, che è come un padre che ha generato il suo popolo, si è sottomesso alle disposizioni di Marduk, suo signore...Per sempre ha assicurato benessere al suo popolo e ha posto la giustizia nel paese’. Questo dica, e davanti a Marduk, mio signore, ed a Zarpanitu, mia signora, preghi con il cuore ricolmo.”*

Il passo, nota l’autrice “spiega abbastanza bene quale sia il fine del diritto: risolvere una contesa, porre la giustizia e assicurare il benessere del popolo. In sostanza, l’amministrazione della giustizia, all’interno di un gruppo umano, rappresenta il momento in cui più chiaramente si avvertono i benefici di un diritto, inteso come insieme di regole di comportamento condivise, e per questo motivo riconosciute ed accettate da tutti. Potremmo quasi dire che il processo sia il cuore di un’esperienza giuridica storicamente attestata”.

Ci tengono veramente, Hammurabi, Marduk e Zarpanitu, al benessere del ‘popolo’? Al servizio di chi, di quali ceti, di quali interessi è edificato il concetto di ‘giustizia’?

Nessuna risposta semplicistica e sbrigativa, al riguardo, può essere data. La nozione di giustizia è sempre storicamente determinata, ed è sempre collegata all’idea di una forza, di un potere coercitivo in grado di imporre agli uomini una data condotta o riparazione. E questo potere, nel mondo antico, ha sempre una valenza sacra. Solo l’analisi storica potrà svelare quali meccanismi, quali dinamiche,

quali esigenze sociali possano determinare, di volta in volta, quei punti di equilibrio nei quali andranno a confluire gli esiti delle contese giurisdizionali. nei diversi contesti.

Bisogna soprattutto, a mio avviso, evitare l'errore di considerare che gli eventuali interessi, palesi o occulti, retrostanti all'idea di giustizia restino fissi e immobili nel tempo, e che la giustizia abbia un valore oggettivo e universale. Molto difficilmente una sentenza apparirà 'giusta' tanto alla parte vittoriosa quanto a quella soccombente, e ciò che appare 'giusto' oggi sembrerà tale anche domani.

Credo che la ricognizione di Cristina Simonetti, effettuata, con grande rigore e perizia filologica, su un ampio spettro di fonti – accadiche, sumeriche, assire, babilonesi, ittite e altre -, dia, al riguardo, ampi spunti di riflessione, e offra un contributo di grande rilievo e interesse sul controverso iter storico di maturazione delle molteplici e contraddittorie istanze sottese allo strumento del processo, e dei multiformi concetti di giustizia ad esso connessi.

Essa si rivela particolarmente utile nell'ambito degli studi di una Facoltà di Giurisprudenza, proprio in quanto atta ad allargare la visione degli studenti di diritto, forzatamente indotti a pensare, anche inconsciamente, che la tradizione romanistica – affiancata, magari, da quella del Common Law – esaurisca in sé la quasi totalità del sapere giuridico.

L'autrice – che dà prova di rara e ammirevole perizia filologica – adopera per la sua disamina esclusivamente i documenti provenienti direttamente dalle epoche oggetto d'esame. Ciò la porta a fare i conti con una certa penuria di testimonianze dirette, dal momento che le civiltà precedenti alla metà del primo millennio a.C. ci hanno lasciato scarse fonti scritte. Abbiamo delle tavolette d'argilla vergate in caratteri cuneiformi, nonché talune fonti epigrafiche di origine fenicia e moabita, mentre la maggior parte dei documenti su papiro, a partire da quelli in aramaico, sono andati perduti, in ragione della fragilità del supporto materiale. La grande maggioranza delle testimonianze delle informazioni in nostro possesso riguardo alle civiltà dell'antico Oriente mediterraneo, perciò, provengono da periodi successivi, e sono state redatte in ambienti giudaici, achemenidi, ellenistici e romani.

Tutto questo materiale, come abbiamo detto, è escluso dalla investigazione dell'autrice. Ciò non vuol dire, però, che resti fuori dall'interesse di chi legga il libro, anzi. Merito principale della studiosa, a mio avviso, è proprio quello di offrire al lettore – sia egli un semplice studente di giurisprudenza o un già esperto studioso – una sorta di caleidoscopico calderone di 'archeologia' del processo, in grado di sollecitare una comparazione storico-giuridica (di tipo 'verticale', 'orizzontale' o 'obliquo') atta a svelare i molteplici elementi di somiglianza e dissomiglianza tra i diversi tipi di processo, in contesti spaziali e temporali anche molto distanti

E il fatto che l'autrice non solleciti attivamente il lettore lungo il percorso comparativo aumenta, paradossalmente, la voglia di intraprenderlo, dal momento che egli è autonomamente ravvivato dalla curiosità di comprendere la remota *ratio* (o la 'giustizia'?) di precetti i cui autori e destinatari possono a noi sembrare tanto lontani, come anche tanto vicini. Più vicini, forse, talvolta, di quanto possano apparire gli autori e i destinatari di un articolo del nostro Codice Civile o Penale.

I vari interessi presi in considerazione nei diversi testi esaminati – integrità del matrimonio, titolarità di beni mobili e immobili, crediti, schiavi... - così come i soggetti preposti al giudizio – re, sacerdoti, giudici... -, gli strumenti adoperati – ordalie, giuramenti, testimonianze – e le forme delle sentenze irrogate – fisiche o pecuniarie – appariranno, in molti casi, analoghi, se non uguali, a quelli che incontreremo nei successivi processi ebraici, greci, romani ed ellenistici. E ciò non potrà non stimolare le incessanti domande connaturate alla comparazione storico-giuridica: quanto c'è, in tutto questo, di "matrice comune", di derivazione, contaminazione, sinecismo, "ragione naturale"? L'autrice non ce lo dice, e ciò accresce il nostro desiderio di avanzare, da soli, con la nostra sensibilità – e, magari, la nostra fantasia -, le nostre personali ipotesi.

Solo apparentemente, perciò, si può dire che quelli studiati nel presente libro siano dei diritti 'estinti'. Come ho avuto modo di osservare, in altra sede, il concetto di 'morte' difficilmente si sposa con quello di 'diritto'. E proprio in terra di Babilonia sono stati scritti ed elaborati gran parte della Torah, del Ta-Na-K e del Talmud, che esprimono, com'è noto, diritto vigente, positivo. Anche se il diritto ebraico esula, come abbiamo detto, dai confini cronologici della presente ricerca, ampia parte

delle sue remote radici sono in queste pagine rappresentate e analizzate, tanto da dare fervidi spunti di riflessione anche a studiosi di Sacre Scritture, di filologia biblica e di storia del cristianesimo.

Un libro prezioso, pertanto, che non potrà che affinare nello studente e nello studioso non solo la sensibilità verso la dimensione storica del processo, ma anche la consapevolezza del suo imprescindibile, quantunque controverso legame – nel bene e nel male – col “dover essere” di ogni società umana.

\*Il testo riproduce, senza modifiche, la prefazione al volume commentato.